



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26559/2022 R.G. proposto da:

C&D Di d'Alessandro Francesca & C. S.a.s., rappresentata e difesa
dall'avvocato Luigi d'Aco unitamente all'avvocato Peppino Milano

-ricorrente-

contro

Di Pisa Emanuele

-intimato-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 542/2022
depositata il 30/03/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dal
Consigliere Filippo D'Aquino.

FATTI DI CAUSA

1.C&D di D'ALESSANDRO FRANCESCA & C. S.a.s. ha proposto
opposizione al decreto ingiuntivo n. 280/2014 emesso dal Tribunale di
Siacca in data 29 settembre 2014 e notificato il 3.10.2014, dell'importo
di € 27.363,26 a favore di DI PISA EMANUELE, sulla base di un lodo
arbitrale emesso da arbitro unico, assumendo che l'arbitrato fosse irrituale

e che il lodo avesse contenuto obbligatorio e non di condanna. L'opponente ha, inoltre, dedotto la nullità del lodo sia per essere il lodo attinente alla materia societaria, sia perché non depositato presso il Registro delle Imprese.

2. Il Tribunale di Sciacca ha accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo.

3. La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l'appello del creditore opposto, ritenendo che l'opponente non ha fornito la prova dell'esecuzione di un pagamento a mezzo assegni in favore dell'opposto a estinzione dell'obbligazione ingiunta. Ha, poi, qualificato il lodo come rituale, ritenendo di conseguenza inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto il lodo si sarebbe dovuto impugnare davanti alla Corte di Appello competente.

4. Propone ricorso per cassazione l'originario opponente, affidato a due motivi. Il creditore intimato non si è costituito in giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione ed erronea applicazione dell'art. 808-ter, 112, 827, 828, 829 terzo comma, cod. proc. civ., degli artt. 34, 35, 36 d. lgs. n. 5/ 2003, degli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il giudizio di impugnazione del lodo si sarebbe dovuto proporre davanti al giudice di appello in unico grado. Osserva parte ricorrente che il lodo è stato qualificato come lodo irrituale dall'arbitro, in base a una precedente sentenza (Corte di Appello di Palermo, 16 dicembre 2013, n. 1874), passata in cosa giudicata, la cui impugnazione va proposta davanti al tribunale competente, quale il Tribunale di Sciacca, luogo in cui è sorta l'obbligazione. Invoca, pertanto, il *ne bis in idem*, reintroducendo inoltre questioni attinenti alla nullità del lodo a termini del d. lgs. n. 5/2003 *pro*

tempore. Deduce, infine, ultrapetizione in quanto il creditore opposto aveva chiesto qualificato il lodo come irrituale.

2. Il primo motivo è inammissibile nella parte in cui si invoca il giudicato esterno in relazione alla sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1874/2013 (doc. 19 ricorrente) sotto un duplice profilo. In primo luogo, manca l'attestazione del cancelliere del passaggio in giudicato della suddetta sentenza, in assenza della quale non è possibile attestare l'esistenza della cosa giudicata formale (Cass., n. 31625/2021; Cass., n. 20974/2019; Cass., n. 6024/2017).

3. In secondo luogo, il giudicato si sarebbe formato in epoca precedente l'emissione del decreto ingiuntivo, per cui la questione del giudicato si sarebbe dovuta dedurre davanti al giudice di primo grado e, in caso di contrasto con la sentenza di cui si fosse allegato il giudicato, davanti al giudice di appello. Ove la questione non fosse stata dedotta in grado di appello (come nella specie), la sentenza di appello si sarebbe dovuta impugnare con revocazione e non con ricorso per cassazione (Cass., Sez. U., n. 21493/2010).

4. Il motivo è ulteriormente inammissibile ove deduce ultrapetizione, essendo la qualificazione dell'arbitrato attività propria del giudice e non predeterminata dal *petitum* richiesto dalla parte.

5. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione ed erronea applicazione degli artt. 1193 e 2697 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non fornita la prova dell'imputazione del pagamento a estinzione del debito di cui al decreto opposto. Osserva parte ricorrente di avere dato prova dell'estinzione dell'obbligazione di cui al decreto opposto, a mezzo emissione di assegni da parte del creditore opposto a se medesimo, per cui era onere del creditore offrire la prova della non imputabilità del pagamento ricevuto al credito di cui al decreto opposto.

6. Il secondo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato. Inammissibile è il motivo ove deduce prova dell'intervenuta imputazione di pagamento al debito oggetto del decreto ingiuntivo, in quanto il ricorrente mira a una diversa ricostruzione del fatto attraverso una rivalutazione delle prove. Per il resto, il motivo è infondato, in quanto in tema di prova del pagamento, solo a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia eseguito in relazione a un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso; principio che non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore (Cass., n. 18471/2015; Cass., n. 26275/2017; Cass., n. 27247/2023). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del suddetto principio.

7. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con raddoppio del contributo unificato. Nulla per le spese in assenza di costituzione dell'intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/05/2026.

Il Presidente

Mauro Di Marzio